

2022
ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
SHAREHOLDERS'
MEETING



29 aprile 2022

**Manuale operativo sul processo di elezione
del Consiglio di Amministrazione
di Assicurazioni Generali S.p.A.
secondo il voto di lista, ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto sociale**

**Manuale operativo sul processo di elezione
del Consiglio di Amministrazione
di Assicurazioni Generali S.p.A.
secondo il voto di lista, ai sensi dell'art. 28
dello Statuto sociale**

Indice

Inquadramento generale	pag. 7
<u>Allegato A</u>	
Assicurazioni Generali S.p.A. Statuto sociale	” 12
<u>Allegato B</u>	
Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e alle cause di ineleggibilità e decadenza	” 16
– Codice Civile Art. 2382 – Cause di ineleggibilità e di decadenza	” 16
– D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). Art. 76	” 16
– Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 11 novembre 2011, n. 220. Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	” 17
– Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469. Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti	” 19
– Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 18 marzo 1998, n. 144. Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante	” 20
– Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	” 21
– Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385	” 22
<u>Allegato C</u>	
Assicurazioni Generali. Fit & Proper Policy. Art. 4.1 (Membri del Consiglio di Amministrazione)	” 24
<u>Allegato D</u>	
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del c.d. Decreto “Salva Italia”. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari	” 26
<u>Allegato E</u>	
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (TUF). Requisiti di indipendenza	” 27

Allegato F

- Codice di Corporate Governance " 28
- Le Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance " 30

Allegato G

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) Attestazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento tra liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione " 35
- Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti) " 35
- Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni " 35

Allegati H

- H.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare di una partecipazione di maggioranza relativa " 37
- H.2: Comunicazione dell'intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli) " 39
- H.3: Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità " 40
- H.4: Curriculum vitae di ciascun candidato " 43
- H.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società " 44
- H.6: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza da normativa assicurativa, da TUF e da Codice di Corporate Governance " 45
- H.7: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUF " 49
- H.8: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice " 51
- H.9: Dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte dell'azionista titolare della partecipazione di maggioranza relativa " 61

Allegati I

- I.1: Fac-simile di comunicazione di deposito della lista dell'azionista titolare di una partecipazione di minoranza " 64
- I.2: Comunicazione dell'intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli) " 66
- I.3: Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità " 67
- I.4: Curriculum vitae di ciascun candidato " 70
- I.5: Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società " 71
- I.6: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza da normativa assicurativa, da TUF e da Codice di Corporate Governance " 72
- I.7: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUF " 76
- I.8: Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice " 78
- I.9: Dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte di azionisti diversi dal titolare della partecipazione di maggioranza relativa " 88

Inquadramento generale

Questo documento illustra, a beneficio degli Azionisti che vi fossero interessati, le regole formali che disciplinano la procedura di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) di Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**” o la “**Società**”).

Per gli aspetti di ordine più sostanziale, si fa riferimento a quanto esposto nel **Parere di Orientamento**, approvato dal Consiglio il 16 febbraio 2022 e pubblicato sul sito internet di Generali (www.generali.com) nella sezione relativa all'Assemblea degli Azionisti 2022.

Informazioni sulla dimensione e la composizione del Consiglio

Ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale (“**Statuto**”) di Generali (**AII. A**), il Consiglio è composto da un numero di componenti minimo di 13 e massimo di 17, nominati dall'Assemblea che ne stabilisce in precedenza il numero.

Tutte le liste contengono un numero di candidati:

- in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi;
- non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi dell'art. 147, comma 1-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), per il prossimo mandato triennale, almeno due quinti dei componenti del Consiglio vanno scelti tra quelli del genere meno rappresentato.

I componenti del Consiglio debbono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e non devono ricadere in situazioni di incompatibilità posti dalla normativa di legge e regolamentare vigente (**AII. B**) e da quella interna (**AII. C**).

Ai sensi dell'art. 36 della l. 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di indipendenza degli esponenti di vertice delle imprese operanti nei mercati del credito e finanziari, è stabilito che, a tutela della concorrenza (**AII. D**), è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e fi-

nanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (cd. divieto di *interlocking*). Ai fini del divieto di cui sopra, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, tra questi almeno la metà degli stessi deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per la carica di componente del collegio sindacale (**AII. E**). Qualora il numero dei componenti del Consiglio stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di 2, il numero dei Consiglieri indipendenti deve essere arrotondato all'unità superiore. Per quanto ai fini della presentazione della lista di candidati rilevi solamente il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci, va tenuto presente che, ai fini della composizione dei comitati endoconsiliari previsti dal Codice, ha rilievo il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (“**Codice**”) (**AII. F**).

Il Codice sottolinea che ciascun amministratore assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. A tal proposito, Generali ha stabilito di considerare, di regola, compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società il numero massimo di **due incarichi** per gli amministratori esecutivi e di **cinque** per i non esecutivi. Più cariche ricoperte in società dello stesso gruppo sono considerate come un unico incarico.

Procedura di presentazione della lista

L'art. 28 dello Statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata sulla base di liste.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società **entro il 25° giorno di calendario precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (prevista il 27 aprile 2022) e quindi entro sabato 2 aprile 2022**. L'eventuale lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti **entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e quindi entro lunedì 28 marzo 2022**. Le liste depositate dagli azionisti sono pubblicate da Generali entro il 21° giorno di calendario antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione (pertanto entro mercoledì 6 aprile), termine entro il quale deve altresì pervenire la documentazione comprovante la legittimazione degli azionisti a presentare la lista ai sensi delle previsioni dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e dell'art. 28.8 dello Statuto.

Alla elezione dei componenti del Consiglio si procede in conformità all'art. 28.10 dello Statuto secondo cui: a) la lista che ottiene il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) nomina tutti i componenti del Consiglio, eccetto tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti; b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo

con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri – se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici – o cinque Consiglieri – se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici – che saranno tratti: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima (“Prima Lista di Minoranza”) nonché (ii) dalla lista che sia risultata terza per numero di voti (“Seconda Lista di Minoranza”), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a). Nell'individuazione dei Consiglieri non si tiene conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

Ai fini della presentazione della lista, l'azionista è tenuto ad inviare, nei termini sopra indicati, presso la sede legale della Società (I-34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, n. 2) ovvero, tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata, azioni@pec.generalicom.it, un'apposita comunicazione di deposito della lista, il cui contenuto – come in seguito meglio precisato – varia per un aspetto nel caso della presentazione di una lista da parte di azionista diverso da quello di maggioranza relativa (“Azionista di minoranza”). Infatti, le vigenti disposizioni normative e le raccomandazioni della Consob in materia (**All. G**) prevedono che l'azionista “di minoranza” depositi una dichiarazione sui possibili rapporti di collegamento tra la propria lista e quella presentata dall'azionista di maggioranza relativa.

Per ragioni di riservatezza delle informazioni, si raccomanda di far sì che nella documentazione oggetto di deposito – e che formerà oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società – siano omesse informazioni di compendio non strettamente necessarie alla luce della normativa vigente (es.: nel curriculum vitae di ciascun candidato, è inopportuna la presenza di informazioni relative ai recapiti telefonici degli interessati).

Presentazione di una lista da parte di azionista titolare di una partecipazione di maggioranza relativa

L'azionista titolare di partecipazione di maggioranza relativa è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (**All. H.1**), cui dev'essere acclusa la seguente documentazione:

- H.2** copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione, necessaria per il deposito della lista;
- H.3** dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate) e onorabilità prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- H.4** curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS). Deve altresì emergere l'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento;
- H.5** elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- H.6** dichiarazione con (sottoscritta e datata) la quale ciascun candidato attesta il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del TUF e il pos-

sesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate);

- H.7** dichiarazione integrativa (sottoscritta e datata) dove ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del TUF attesta di intrattenere (o meno) rapporti di lavoro o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali. *Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;*
- H.8** dichiarazione integrativa da parte di ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del Codice (sottoscritta e datata). *Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;*
- H.9** dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte dell'azionista titolare della partecipazione di maggioranza relativa.

Presentazione di una lista da parte di Azionisti di Minoranza

L'Azionista di Minoranza è tenuto a presentare una comunicazione di deposito della lista, dal contenuto coerente al fac-simile allegato (**All. I.1**), cui accludere la seguente documentazione:

- I.2** copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità della partecipazione, detenuta da ciascun azionista, necessaria per il deposito della lista;
- I.3** dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate) e onorabilità prescritti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

- I.4** curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario e negli altri ambiti di rilevanza secondo la Fit & Proper Policy di Assicurazioni Generali. Dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate dal candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte dell'autorità di vigilanza (IVASS). Deve altresì emergere l'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento;
- I.5** elenco (sottoscritto e datato) degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
- I.6** dichiarazione (sottoscritta e datata) con la quale ciascun candidato attesta il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del TUF ed il possesso (o meno) dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice (barrando la casella in corrispondenza della voce/voci interessate);
- I.7** dichiarazione integrativa (sottoscritta e datata) dove ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del TUF attesta di intrattenere, o meno, rapporti di lavoro o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali. *Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;*
- I.8** dichiarazione integrativa da parte di ciascun candidato che si sia definito indipendente ai sensi del Codice (sottoscritta e datata). *Tale dichiarazione non sarà pubblicata, essendo funzionale esclusivamente ai successivi accertamenti di competenza del Consiglio;*

- I.9** Dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte di azionisti diversi dal titolare della partecipazione di maggioranza relativa.

Le procedure previste da questo Manuale vengono gestite nel rispetto della normativa sulla Protezione dei Dati Personali vigente (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR"), D. Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 196/2003).

Presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva una lista di candidati sulla base delle attività stabilite dalla "Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente", pubblicata nella pagina www.generali.com (sezione Governance / Consiglio di Amministrazione), e del processo istruttorio previsto dalla stessa, tenendo conto anche delle raccomandazioni contenute nel Parere di orientamento, che è pubblicato almeno due mesi prima della data di prima convocazione dell'assemblea, alla luce di quanto previsto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance.

La lista è accompagnata da una relazione dettagliata sul processo istruttorio compiuto e sulle motivazioni alla base della selezione dei candidati, in coerenza con i criteri definiti, nonché sulle maggioranze con le quali sono state adottate le delibere nelle diverse fasi del processo, con indicazione del numero degli amministratori che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.

Il Consiglio di Amministrazione deposita la propria lista e la relazione sul processo istruttorio compiuto al più tardi entro trenta giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob raccomanda agli Azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con la lista

presentata dall'organo di amministrazione, specificando le relazioni significative eventualmente esistenti e adducendo le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Assicurazioni Generali S.p.A. tratta i dati personali dei candidati alla carica di consigliere

di amministrazione della Compagnia in qualità di Titolare del trattamento.

Tali dati personali sono trattati per poter dar corso a tutte le attività necessarie all'elezione del Consiglio di Amministrazione e alla pubblicazione dei dati sul sito internet della Compagnia ai sensi della normativa applicabile.

I candidati alla carica di amministratori che desiderino esercitare uno dei diritti relativi al trattamento dei loro dati personali possono trovare il testo completo dell'informativa privacy loro dedicata nella pagina www.generali.com (sezione Governance / assemblea).

Assicurazioni Generali S.p.A.

Statuto sociale

...omissis...

Art. 28

28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 13 e non più di 17 membri nominati dall'Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.

28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di due, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato all'unità superiore. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato.

28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.

28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vigente. I candidati sono indicati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

28.5 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiunta-

mente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.

28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

(i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

(ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in

unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.

28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.

28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata seconda per numero di voti;
- b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a). Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa;

- c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g);
- d) nel caso in cui due o più liste ot-

tengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;

- e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
- f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio

di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato - con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

- g) per la nomina di Consiglieri, per

qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;

- h) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
- i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
- j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.

28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.

28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto da una Lista di Minoranza,

- i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
- ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

...omissis...

Normativa in ordine ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e alle cause di ineleggibilità e decadenza

CODICE CIVILE

Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

* * *

D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private)

Art. 76

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali) (1)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Mini-

stro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS.

- 1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

* * *

1 Testo attualmente in vigore in attesa dell'emissione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico attuativo del nuovo articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private, così come disposto dall'art. 4 comma 2 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 84: "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".

**DECRETO DEL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 novembre 2011, n. 220 ⁽²⁾**

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

...omissis...

Art. 3 - Requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

1. Gli amministratori e i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) del comma 1.
3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Art. 4 - Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione e di riassicurazione, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
2. Non possono inoltre ricoprire le cariche di cui al comma 1 i soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 feb-

² Testo attualmente in vigore in attesa dell'emissione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico attuativo del nuovo articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private, così come disposto dall'art. 4 comma 2 del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 84: "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".

braio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il divieto opera per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio.

3. L'impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'organo sociale competente valuta, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, la durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e l'assenza di provvedimenti sanzionatori connessi, di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, di delibere di sostituzione da parte dell'organo competente e di altri provvedimenti attinenti.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'impresa presso la quale svolgono le funzioni di amministrazione, direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.
5. L'organo competente assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, dando comunicazione allo stesso ed all'ISVAP della propria motivata decisione. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

Art. 5 - Requisiti di onorabilità

1. Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, direttore generale o sindaco nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui sono state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'ISVAP.

Art. 6 - Requisiti di indipendenza

1. La funzione di amministrazione, direzione o controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione non è compatibile con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.
2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al comma 1, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, informano gli organi aziendali competenti degli incarichi e rapporti di cui al presente articolo, dichiarando se essi sono tali da incidere negativamente sulla loro indipendenza nei termini specificati nel presente articolo. I predetti organi aziendali competenti valutano le suddette dichiarazioni nonché le eventuali segnalazioni o informazioni autonomamente e legittimamente acquisite in merito, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2.

...omissis...

* * *

**DECRETO DEL MINISTRO
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
11 novembre 1998, n. 469**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

...omissis...

Art.1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
 - a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:
 - a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
 - b) alla minore soglia tra 20.000 azioni

nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

...omissis...

* * *

**DECRETO DEL MINISTRO DEL
TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
18 marzo 1998, n. 144**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

...omissis...

Art. 1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
 - a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

...omissis...

* * *

**DECRETO DEL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
30 marzo 2000, n. 162**

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

...omissis...

Art. 1 - Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

...omissis...

* * *

**DECRETO DEL MINISTRO DEL
TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
30 dicembre 1998, n. 517**

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

...omissis...

1 - Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari.

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:
 - a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso

- la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
 5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

...omissis...

Allegato C**Assicurazioni Generali****FIT & PROPER POLICY***...omissis...***ART. 4.1 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Art. 4.1.1 Requisiti di competenza**

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali deve possedere, a livello collegiale, adeguate conoscenze ed esperienza in materia di:

- mercato assicurativo e finanziario,
- strategia e modello di business,
- sistema di governance,
- analisi finanziaria e attuariale,
- quadro e requisiti normativi.

Conoscenza del mercato assicurativo e finanziario significa consapevolezza e comprensione del più ampio contesto imprenditoriale, economico e di mercato in cui opera l'impresa e consapevolezza del livello di conoscenza e delle esigenze dei clienti.

Conoscenza della strategia e del modello di business si riferisce a una conoscenza approfondita della strategia e del modello di business dell'impresa.

Conoscenza del sistema di governance (inclusi i sistemi di incentivazione del personale) significa consapevolezza e conoscenza dei rischi cui l'impresa è esposta e la capacità di gestirli. A ciò si aggiunge la capacità di verificare l'efficacia delle misure adottate dall'impresa per garantire un'effettiva governance, la supervisione e il controllo dell'attività e, se necessario, la capacità di gestire il cambiamento in tali settori.

Conoscenza dell'analisi finanziaria e attuariale significa capacità di interpretare le informazioni finanziarie e attuariali dell'impresa, identificare e valutare i fattori chiave, mettere in atto controlli adeguati e adottare le misure necessarie in base alle informazioni disponibili.

Conoscenza del quadro e dei requisiti normativi significa consapevolezza e comprensione del quadro normativo in cui opera l'impresa, in termini di requisiti e aspettative imposti dalla normativa, e capacità di adattarsi prontamente ai relativi cambiamenti.

Nello specifico tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 76 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, così come successivamente modificato e integrato (il "Codice delle Assicurazioni Private"), all'articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, all'articolo 36 del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, all'articolo 25, comma 1 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e all'articolo 258, comma 1, lett. c) e d) degli Atti Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione deve soddisfare i requisiti di indipendenza previsti dalle norme di legge applicabili.

In particolare, un determinato numero di componenti del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4 e dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.⁽³⁾

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in qualità di rappresentante della Società o, se del caso, in qualità di azionista di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione e/o società di intermediazione mobiliare, deve inoltre possedere ogni altro ulteriore requisito previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Art. 4.1.2 Valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione deve prendere le decisioni collegialmente, con il contributo dei singoli membri. Essi non sono tenuti, a livello individuale, a possedere conoscenze, competenze ed esperienze approfondite in tutti i settori in cui opera la Società. Tuttavia

³ L'art. 3 del Codice di Autodisciplina è stato sostituito dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato Corporate Governance nel gennaio 2020 ed entrato in vigore a far data dal 1° gennaio 2021.

le conoscenze, le competenze e l'esperienza del Consiglio di Amministrazione nel suo insieme devono garantire una sana e prudente gestione della Società.

La professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione deve quindi essere valutata sia singolarmente (tenendo conto del contributo che ciascun componente può apportare alle decisioni collegiali), sia a livello di organo collegiale.

In sede di valutazione della conoscenza, competenza ed esperienza richieste per lo svolgimento di un ruolo specifico all'interno del Consiglio di Amministrazione, grande importanza viene anche attribuita alle qualifiche e all'esperienza dei dipendenti dell'impresa.

L'accertamento è volto a dimostrare che la conoscenza complessiva del Consiglio di Amministrazione mantenga un livello di adeguatezza costante.

L'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza è condotto dallo stesso Consiglio di Amministrazione,

supportato dal Comitato Consiliare competente:

- in una delle prime riunioni successive alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ovvero a seguito della nomina di uno o più dei suoi membri e, in ogni caso, con cadenza almeno annuale;
- in occasione di un evento che comporta una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza ai sensi del successivo paragrafo 7.

In particolare, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione comunica alla funzione Corporate Affairs della Società qualsiasi circostanza o evento che possa pregiudicare il possesso dei requisiti stabiliti in questo paragrafo in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di svolgere le necessarie verifiche in linea con quanto stabilito al successivo paragrafo 7.

...omissis...

Allegato D

**LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
di conversione del c.d. decreto
“Salva Italia”**

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

...omissis...

Art. 36

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'artico-

lo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...omissis...

Allegato E**DECRETO LEGISLATIVO
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)****Requisiti di indipendenza***...omissis...***Art. 147-ter**

1. *...omissis...*
2. *...omissis...*
3. *...omissis...*
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio

di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

*...omissis...***Art. 148, comma 3**

1. *...omissis...*
2. *...omissis...*
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

...omissis...

Allegato F**CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE***...omissis...***Art. 2 – Composizione degli organi sociali****Principi**

- V.** L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.
- VI.** Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.
- VII.** La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.
- VIII.** L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

- 4.** L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di chief executive officer. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di chief executive officer o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.
- 5.** Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

- 6.** L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

- 7.** Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente

valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato. Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.
9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.
10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato..

...omissis...

LE Q&A FUNZIONALI ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

...omissis...

Raccomandazioni	Domanda	Risposta
Racc. 4	Q. Racc. 4: La società deve individuare un solo chief executive officer (CEO)?	Normalmente le società individuano un unico amministratore esecutivo quale principale responsabile della gestione (CEO). L'organo di amministrazione individua anche più di un CEO qualora a più amministratori siano attribuite deleghe di gestione equiparabili.
Racc. 5	Q. Racc. 5 (1): Come si computa la quota della metà e di un terzo degli amministratori indipendenti (criterio di arrotondamento)?	Se la quota degli amministratori indipendenti corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato, secondo il criterio aritmetico: l'arrotondamento si effettua all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; viceversa, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5.
Racc. 5	Q. Racc. 5 (2): Il presidente indipendente è computato nella quota di amministratori indipendenti raccomandata per la composizione dell'organo di amministrazione?	Sì. Il presidente indipendente è computato quale amministratore indipendente ai fini della quota di almeno un terzo, richiesta per le società grandi a proprietà concentrata, e della quota di almeno la metà di amministratori indipendenti nell'organo di amministrazione, richiesta per le altre società grandi. Al contrario, come espressamente previsto dal Codice, il presidente indipendente è escluso dal computo del requisito minimo di due amministratori indipendenti nell'organo di amministrazione.
Racc. 5	Q. Racc. 5 (3): Quali sono i temi 'di interesse' rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione che dovrebbero essere affrontati nelle riunioni dei soli amministratori indipendenti?	Le riunioni degli amministratori indipendenti sono dedicate almeno alla valutazione degli aspetti cruciali per l'efficace funzionamento dell'organo di amministrazione, a partire dall'adeguatezza del dialogo e dei flussi informativi tra amministratori esecutivi e non esecutivi. Considerato il ruolo di raccordo del presidente dell'organo di amministrazione (principio X), le riunioni degli amministratori indipendenti dedicate a questi temi non prevedono la partecipazione dell'eventuale presidente indipendente. Per le medesime ragioni, gli amministratori indipendenti possono, ove lo ritengano utile, invitarlo a partecipare alla riunione e/o trasmettergli le relative principali osservazioni.

Racc. 6	Q. Racc. 6 (1): Quali sono le informazioni su cui si basa la valutazione di indipendenza del singolo amministratore e, in particolare, cosa si intende per 'informazioni a disposizione'?	<p>La valutazione dell'organo di amministrazione si fonda sulle informazioni fornite dal singolo candidato dichiaratosi indipendente (ai sensi del Codice) al momento della nomina e di quelle in possesso della società in merito alla presenza di eventuali relazioni significative ai fini dell'indipendenza.</p> <p>Nella valutazione dell'indipendenza, gli amministratori riuniti in sede consiliare sono tenuti a esaminare le informazioni in possesso della società e quelle ricevute dal singolo amministratore con la diligenza richiesta dal loro incarico. Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza (es. insufficienza degli elementi utili a esaminare la significatività delle relazioni oggetto di valutazione), l'organo di amministrazione richiede al singolo amministratore di fornire ulteriori informazioni in merito.</p>
Racc. 6	Q. Racc. 6 (2): Quali verifiche è chiamato a effettuare l'organo di controllo in merito alle valutazioni dell'organo di amministrazione circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi?	L'organo di controllo verifica, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall'organo di amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri non esecutivi. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dell'organo di controllo all'assemblea.

Racc. 7, lett. d)	<p>Q. Racc. 7 (1): Quali sono il 'compenso fisso per la carica' e il 'compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice' che non costituiscono la 'significativa remunerazione aggiuntiva' da valutare ai fini dell'indipendenza del singolo amministratore? Il Codice esclude espressamente dall'ammontare della 'significativa remunerazione aggiuntiva' che potrebbe inficiare l'indipendenza del singolo amministratore il 'compenso fisso per la carica' e i 'compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice'.</p>	<p>Per 'compenso fisso per la carica' si intende:</p> <p>la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione;</p> <p>l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, LID), definito secondo le best practice previste dalla raccomandazione 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili).</p> <p>Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della società che aderisce al Codice per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale 'remunerazione aggiuntiva' ed è pertanto valutato nella sua 'significatività' ai fini della raccomandazione 7, lett. d).</p> <p>Per 'compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice' si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da 'comitati raccomandati dal Codice' anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.</p>
-------------------	--	---

Racc. 7, lett. h)	Q. Racc. 7 (2): Chi sono gli 'stretti familiari' rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di indipendenza?	<p>Il Codice non definisce il perimetro dei soggetti che si intendono 'stretti familiari' ai fini della valutazione di indipendenza del singolo amministratore. Ai fini della valutazione di indipendenza la loro identificazione è rimessa, dunque, all'apprezzamento dell'organo di amministrazione.</p> <p>In base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva, sono comunemente intesi quali 'stretti familiari' i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.</p>
Racc. 7	Q. Racc. 7 (3): Quando devono essere definiti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività del rapporto oggetto di valutazione ai fini dell'indipendenza?	<p>I criteri quantitativi e qualitativi hanno portata generale ed astratta e sono tempestivamente definiti dall'organo di amministrazione prima della loro concreta applicazione e dunque anteriormente alla effettiva valutazione dell'indipendenza dei singoli amministratori.</p>
Racc. 9	Q. Racc. 9: Quale organo è coinvolto nella valutazione di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo?	<p>La valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice in capo a ciascun componente dell'organo di controllo può essere affidata all'organo di controllo o all'organo di amministrazione.</p> <p>Qualora affidata all'organo di controllo, la valutazione di indipendenza è trasmessa nelle forme e con i tempi adeguati a consentire all'organo di amministrazione di esaminarla prima della pubblicazione del comunicato diffuso al pubblico o dell'inserimento della relativa informativa nella relazione sul governo societario.</p> <p>Qualora affidata all'organo di amministrazione, la valutazione di indipendenza è preceduta da un adeguato flusso informativo dall'organo di controllo all'organo di amministrazione, funzionale ad agevolare la valutazione condotta da quest'ultimo.</p>

Racc. 10	Q. Racc. 10: È possibile disapplicare una o più fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza in via generale, a prescindere dalla valutazione della situazione del singolo amministratore?	<p>La disapplicazione generale di una o più fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza, che prescinde dalla valutazione della situazione del singolo amministratore, non è consentita.</p> <p>Il Codice elenca, in via non esaustiva, le situazioni da considerare ogniqualvolta si proceda alla valutazione di indipendenza dei singoli amministratori; oltre ai casi elencati dal Codice, la valutazione potrà estendersi anche alle eventuali ulteriori situazioni individuate, volontariamente, dalla società.</p> <p>Secondo il principio della ‘prevalenza della sostanza sulla forma’ e il criterio del ‘comply or explain’ che informano l’applicazione dell’intero Codice, l’organo di amministrazione potrà valutare, su base individuale, l’eventuale sussistenza del requisito di indipendenza in capo a uno o più amministratori che si trovino in una delle situazioni sintomatiche definite dal Codice (e delle eventuali ulteriori situazioni individuate volontariamente dalla singola società). In caso di valutazione positiva, l’organo di amministrazione fornisce adeguata e trasparente informazione circa le ragioni della disapplicazione di uno o più criteri in capo a ogni singolo amministratore.</p>
----------	---	---

...omissis...

Allegato G**DECRETO LEGISLATIVO
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)****Attestazione sull'esistenza o meno
di rapporti di collegamento tra liste
di candidati per la nomina del consiglio
di amministrazione****Art. 147 ter, comma 3**

1. ...*omissis*
2. ...*omissis*
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

...*omissis*...

* * *

**DELIBERAZIONE CONSOB
14 maggio 1999, n. 11971
(REGOLAMENTO EMITTENTI)**...*omissis*...**Art. 144-*quinquies***

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

...*omissis*...

* * *

**COMUNICAZIONE CONSOB
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009****Nomina dei componenti gli organi
di amministrazione e controllo -
Raccomandazioni**...*omissis*...

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del grup-

po del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

...omissis...

Allegato H.1

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data]

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 e 29 Aprile 2022: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [Nome della società che sottoscrive la dichiarazione], azionista di Assicurazioni Generali con n. [indicazione del numero di azioni detenute] azioni ordinarie, pari al [indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, propone all'Assemblea di determinare in [indicazione del numero di componenti del nominando Consiglio di Amministrazione proposto] il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
		(etc.....)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti, nel quale è dato conto dell'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento;
3. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;
4. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance;

5. dichiarazioni integrative dei candidati dichiaratisi indipendenti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

[nome e firma del soggetto che presenta la lista]

Allegato H.2

**Comunicazione dell'Intermediario incaricato
partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)**

Allegato H.3**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____, codice fiscale _____,
 in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "**Generali**"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della l. 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività ⁽⁴⁾:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;
- 4) ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. n), e dell'art. 71, c. 2, lett. p), del Regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38, così come modificato ed integrato, attuati da ultimo con deliberazione del Consiglio del 23 giugno 2021 di conferma della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a ⁽⁵⁾:

4 Indicare con una crocetta.

5 Indicare con una crocetta.

- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il gruppo Generali;
 - strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
 - sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
 - analisi finanziaria e attuariale;
 - contesto normativo e quadro regolamentare;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (includendo anche l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea) e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, o della l. 31.5.1965, n. 575, e della l. 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato o il caso di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena inferiore ad un anno per i reati di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), nn. 1) e 2) del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
- 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'art. 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lett. c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 10) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, e della l. 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c).

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza.

Allegato H.4

Curriculum vitae di ciascun candidato ⁽⁶⁾

Luogo e data _____

Firma _____

⁶ Nel curriculum vitae di ciascun candidato deve essere dato conto dell'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento. I candidati devono evidenziare nel proprio CV le competenze rilevanti ai sensi della Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali S.p.A.

Allegato H.5**Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre Società****Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.6**Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____, codice fiscale _____,

in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

premesse che

- ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio :
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri ⁽⁷⁾ rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del TUF, un consigliere di amministrazione non è ritenuto *indipendente* qualora non sia in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'art. 148, c. 3, del TUF;

esaminata la propria posizione,

dichiara ⁽⁸⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

⁷ Non sono considerati rilevanti e, pertanto, non vanno comunicati attraverso questa dichiarazione: i rapporti di natura professionale o patrimoniale relativi ad operazioni pregresse, i rapporti riconducibili ad operazioni effettuate in costanza del mandato di amministratore né quelli bancari o assicurativi, conclusi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Non assume altresì rilevanza, come rapporto di natura patrimoniale, la partecipazione o l'essere esponente di rilievo di una partecipante della società, qualora la partecipazione non sia di controllo o tale comunque da consentire di esercitare un'influenza dominante, né i rapporti con soggetti con cui l'amministratore, che si qualifica indipendente, abbia, a sua volta, interessenze, cioè a lui riconducibili solo indirettamente.

⁸ Indicare con una crocetta.

Inoltre,

premessso che

- il Codice di Corporate Governance (il “**Codice**”) raccomanda che il Consiglio di Amministrazione delle grandi società quotate sia composto anche da un numero significativo di componenti non esecutivi *indipendenti* pari ad almeno la metà dell’organo di amministrazione (Raccomandazione n. 5);
- è previsto che l’indipendenza degli amministratori venga valutata dal Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6);
- il Codice stabilisce che l’indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):
 - a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all’art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il “**Regolamento**”), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
 - a) **i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale** il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l’impresa o l’ente di cui l’Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;

- ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;
- b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una **remunerazione aggiuntiva** di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
 - i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
 - ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili; per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione CNR, del CGS – in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance – e del COPC, in quanto previsto dalla Legge;
- c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - i) sia un **Azionista significativo** della Società
 - ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo** o un **dipendente**
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un Azionista significativo della Società: per "Azionista significativo" s'intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" s'intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

Tutto quanto sopra premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara ⁽⁹⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice¹;
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice.

⁹ Indicare con una crocetta.

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.7**Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUF (dichiarazione allegato H.6)**

Il/La sottoscritto/a _____, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- qualificatosi/qualificatasi come indipendente ai sensi delle disposizioni del TUF applicabili alla carica ricoperta;
- premesso che in riferimento a Generali, sussiste l'esigenza che il Consiglio effettui, sulla base di un processo strutturato, una valutazione sulla rilevanza di eventuali rapporti di cui alla precedente lett. c), c. 3, art. 148, TUF, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di quelli che possono compromettere l'indipendenza dei suoi componenti;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara ⁽¹⁰⁾

- di non intrattenere alcun **rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale** con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lett. b), c. 3, art. 148, TUF;
- di intrattenere i seguenti **rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale** con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lett. b), c. 3, art. 148, TUF:

N.	Controparte	Gruppo di appartenenza	Tipo di relazione o rapporto	Altre informazioni rilevanti	Codice Fiscale

e fornisce, in relazione a ciascun rapporto, la motivazione per cui ritiene che lo stesso **non sia tale da compromettere la propria indipendenza** ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF:

¹⁰ Indicare con una crocetta.

N.	Motivazione

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente e, in particolare, ogni rapporto che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato H.8**Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice**

relativa alla sussistenza di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali nonché di eventuali rapporti di lavoro dipendente in capo a coloro che si sono qualificati come indipendenti ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (il “Codice”) come attuata ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il “Regolamento”).

Il/La sottoscritto/a _____, in relazione all’assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali” o “Società”),

premesse che

- 1) la Raccomandazione n. 7 del Codice prevede che non appaiono indipendenti coloro che:
 - a) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo** o un **dipendente**:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
 - b) direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nei tre esercizi precedenti, una **significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management ⁽¹¹⁾;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - c) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una **significativa remunerazione aggiuntiva** rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente ⁽¹²⁾;

¹¹ In conformità a quanto previsto dal Codice, il Regolamento ha stabilito che vadano intesi come “top manager” di Generali il Group CEO, i componenti del GMC e, all’interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell’Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l’Alta Direzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

¹² Le Q&A funzionali all’applicazione del Codice precisano che si esclude dall’ammontare della “significativa remunerazione aggiuntiva” che potrebbe inficiare l’indipendenza degli amministratori il compenso fisso per la carica e i compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice. Puntualizzano inoltre che, per “compenso fisso per la carica” si intende:

- la remunerazione determinata dall’assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall’organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea per l’intero organo di amministrazione;
- l’eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all’interno dell’organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, lead independent director), definito secondo le best practice previste dalla Raccomandazione n. 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della Raccomandazione n. 7, lett. d). ./.

- 2) la lett. h) della Raccomandazione n. 7 del Codice prevede altresì che non appaiono indipendenti coloro che sono stretti famigliari ⁽¹³⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni riportate nella medesima Raccomandazione;
- 3) Il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento, secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
- a) **i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale** il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri:
- il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
 - il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;
- b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una **remunerazione aggiuntiva** di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
 - l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili; per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CNR, del CGS – in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance – e del COPC, in quanto previsto dalla Legge;
- c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un Azionista significativo della Società;
 - ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente;
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un Azionista significativo della Società;

Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che gli amministratori ricevono in ragione della loro partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice (CCR e CNR, incluso il comitato istituito ai sensi della Raccomandazione n. 1, lett. a): l'art. 42.1, lett. d) del Regolamento attribuisce tale ruolo al Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale (CGS). Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice" anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente (COPC), escluso l'eventuale comitato esecutivo.

13 Alla luce dei chiarimenti forniti nella forma di Q&A, approvati dal Comitato per la Corporate Governance, e della prassi consolidata applicata dalla Società a fronte di quanto previsto dal previgente Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai fini della valutazione dell'indipendenza da Codice, per "stretti familiari" si intendono, purché conviventi, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e gli altri conviventi.

per “Azionista significativo” s’intende, ai sensi dell’art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per “influenza significativa” s’intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara ⁽¹⁴⁾

di:

- non intrattenere, o aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, alcuna **relazione commerciale, finanziaria o professionale** ⁽¹⁵⁾ con Generali, le società da essa controllate, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- intrattenere, o aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, con Generali, le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, le **relazioni commerciali, finanziarie o professionali** elencate nella tabella di cui all’Appendice **sub “3.a”**, fornendo, con riferimento ad ogni singola relazione, la motivazione per cui ritiene la stessa **non significativa** ai fini del riconoscimento del requisito d’indipendenza nella tabella di cui all’Appendice **sub “3.b”**, avuto riguardo al parametro di valutazione di cui al n. 3 lett. a), i), delle premesse ⁽¹⁶⁾;

e ⁽¹⁷⁾

- non essere o essere stato nei precedenti tre esercizi **amministratore esecutivo o dipendente**, anche per conto di uno stretto familiare, di Generali, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta al comune controllo ovvero di un azionista significativo della Società;
- essere o essere stato nei precedenti tre esercizi **amministratore esecutivo o dipendente**, anche per conto di uno stretto familiare, di Generali, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta al comune controllo ovvero di un azionista significativo della Società, come elencato nella tabella di cui all’Appendice **sub “3.a”**, fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene lo stesso

14 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

15 V. punto 3, lett. a) della premessa, in relazione all’ art. 11.7 lett. a) del Regolamento.

16 i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l’impresa o l’ente di cui l’Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;

17 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

non significativo ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Appendice sub "3.b";

e ⁽¹⁸⁾

- non essere un **Azionista significativo** ⁽¹⁹⁾ della Società;
- essere un **Azionista significativo** della Società come elencato nella tabella di cui all'Appendice sub "4.a" fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene lo stesso **non significativo** ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Appendice sub "4.b";

e ⁽²⁰⁾

- non ricevere, o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società e/o di una sua controllata, una significativa **remunerazione aggiuntiva** ⁽²¹⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ma anche il Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate);
- ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società e/o di una sua controllata, una significativa **remunerazione aggiuntiva** rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ma anche il Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), come esposto nella tabella di cui all'Allegato sub "5.a", fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene tale remunerazione aggiuntiva **non significativa** ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato sub "5.b".

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali ogni relazione che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi. Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione annuale del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, che istruisce il processo di valutazione sull'indipendenza, a comunicare a Generali ogni variazione significativa rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Luogo e data _____

Firma _____

18 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

19 V. punto 3, lett. a) della premessa, in relazione all' art. 11.7 lett. a) del Regolamento.

20 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

21 V. punto 3, lett. a) della premessa, in relazione all' art. 11.7 lett. a) del Regolamento.

APPENDICE 1

“TOP MANAGEMENT” (22)

SOCIETÀ	TOP MANAGEMENT O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A.	<p>Amministratori: Gabriele Galateri di Genola, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Paolo Di Benedetto, Alessia Falsarone, Alberta Figari, Ines Mazzilli, Antonella Mei-Pochtler, Diva Moriani, Lorenzo Pelliccioli, Roberto Perotti, Andrea Sironi e Luisa Torchia.</p> <p>Sindaci effettivi: Carolyn Dittmeier, Antonia Di Bella, Lorenzo Pozza.</p> <p>Componenti del Group Management Committee: Jaime Anchústegui Melgarejo, Cristiano Borean, Luciano Cirinà, Isabelle Marguerite Conner, Philippe Donnet, Giancarlo Fancel, Jean-Laurent Granier, Giovanni Liverani, Sandro Panizza, Monica Alessandra Possa, Bruno Scaroni, Marco Sesana, Carlo Trabattoni.</p> <p>Altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti: Simone Bemporad, Antonio Cangeri, Giuseppe Catalano, Massimiliano Ottochian, Nora Gürtler, Maurizio Basso.</p>
Generali Italia S.p.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Philippe Donnet Amministratore Delegato: Marco Sesana Direttore Generale: Marco Sesana</p>
Generali France S.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jean-Laurent Granier Amministratore Delegato: Jean-Laurent Granier Direttore Generale: Jean-Laurent Granier</p>
Generali Deutschland Holding A.G. Consiglio di Gestione	<p>Presidente: Giovanni Liverani Amministratori Esecutivi: Stefan Lehmann, Milan Novotny, Jochen Petin, Uli Rothaufe, Christoph Schmallenbach, Rainer Sommer, Benedikt Kalteier, Robert Wehn, Roland Stoffels, Ulrich Oshtolt</p>
Generali CEE Holding B.V. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jaime Anchústegui Amministratore Delegato: Luciano Cirinà Amministratore Esecutivo: Carlo Schiavetto</p>
Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jaime Anchústegui Amministratore Delegato: D. Santiago Villa Ramos Direttore Generale: D. Santiago Villa Ramos</p>
Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Santo Borsellino Amministratore Delegato: Bruno Servant Direttore Generale: N/A</p>

20 Situazione all'1.3.2022.

Generali Real Estate S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Santo Borsellino Amministratore Delegato: Aldo Mazzocco Direttore Generale: Aldo Mazzocco
Banca Generali S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung A.G. Consiglio di Gestione	Presidente: Gregor Pilgram Amministratori Esecutivi: Arno Schuchter, Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima, Martin Sturzbach
Generali Schweiz Holding A.G. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Christoph Schmallenbach
Generali China Life Insurance Consiglio di Amministrazione	Presidente: Yonglie Wu Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Alex Cheung

APPENDICE 2

“SOCIETÀ CONTROLLATE DI GENERALI AVENTI RILEVANZA STRATEGICA”

1. Generali Italia S.p.A.
2. Generali France S.A.
3. Generali Deutschland Holding A.G.
4. Generali CEE Holding-B.V.
5. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
6. Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A.
7. Generali Real Estate S.p.A.
8. Banca Generali S.p.A.
9. Generali Versicherung A.G.
10. Generali Schweiz Holding A.G.
11. Generali China Life Insurance

APPENDICE 3.a**“RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E RELAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE O PROFESSIONALI”**

N.	Soggetto titolare del rapporto/ relazione	Controparte	Gruppo di appartenenza della controparte	Tipo di relazione o rapporto	Altre informazioni rilevanti	Codice Fiscale

APPENDICE 3.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

APPENDICE 4.a**“AZIONISTA SIGNIFICATIVO”**

Persona Fisica	
Persona Giuridica ⁽²³⁾	
Esercizio del controllo della Società ⁽²⁴⁾	
Esercizio di un'influenza significativa ⁽²⁵⁾	
Altre informazioni rilevanti	

APPENDICE 4.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

23 Indicare sede legale, indirizzo, Codice Fiscale, P. IVA.

24 Specificare: se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, ovvero tramite patto parasociale, con indicazione dei paciscenti, e la partecipazione detenuta.

25 Sul concetto di influenza significativa, vedi la lett. c) del punto 3) della premessa. Specificare: se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, ovvero tramite patto parasociale, con indicazione dei paciscenti, e la partecipazione detenuta.

APPENDICE 5.a**“REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA”**

Esercizio	Controparte (indicare la Società del Gruppo)	Tipo di relazione o rapporto	Ammontare della Remunerazione aggiuntiva	Altre informazioni rilevanti
2021				
2020				
2019				

APPENDICE 5.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

Allegato H.9**Dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte dell'azionista titolare della partecipazione di maggioranza relativa**

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. _____ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a _____%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022 (rispettivamente in 1^a e 2^a convocazione);
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

- è a conoscenza di quanto stabilito dalla Consob nel Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022, dove è previsto che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché specificino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

In conformità al Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob

dichiara ⁽²⁶⁾

- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;

ovvero

- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob pur sussistendo le relazioni significative di seguito indicate, ritenute non rilevanti ai fini del collegamento per le seguenti motivazioni ⁽²⁷⁾.

Relazioni significative	Motivazioni di non rilevanza

ovvero

- la sussistenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob per l'esistenza di relazioni significative;

²⁶ Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

²⁷ Specificare nella tabella sottostante le relazioni significative e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per la sussistenza di un rapporto di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto più sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma _____

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato I.1

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e responsabile della funzione Corporate Affairs

[luogo], [data]

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 e 29 aprile 2022: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta [*Nome della società che sottoscrive la dichiarazione*], azionista di Assicurazioni Generali con n. [*indicazione del numero di azioni detenute*] azioni ordinarie, pari al [*indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta*] % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024, propone all'Assemblea di determinare in [*indicazione del numero di componenti del nominando Consiglio di Amministrazione proposto*] il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti, nel quale è dato conto dell'alimento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento;
3. dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la loro responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità e d'onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Vostra Società;

4. dichiarazioni di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. 11 novembre 2011, n. 220, dell'art. 148, c. 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance;
5. dichiarazioni integrative dei candidati dichiaratisi indipendenti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Corporate Governance;
6. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa"

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

[nome e firma del soggetto che presenta la lista]

Allegato I.2

Comunicazione dell'Intermediario incaricato partecipante al sistema di gestione accentrata (Monte Titoli)

Allegato I.3**Dichiarazione di accettazione della candidatura, della nomina, sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____, codice fiscale _____,
 in relazione alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di euro 1.581.069.241,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328 (di seguito "**Generali**"), società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in vista dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, di seguito il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

dichiara

- 1) di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Generali e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;
- 2) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Generali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della l. 22.12.2011, n. 214;
- 3) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220, ed in particolare di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività ⁽²⁸⁾:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

28 Indicare con una crocetta.

- 4) ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. n), e dell'art. 71, c. 2, lett. p), del Regolamento IVASS 3.7.2018 n. 38, così come modificato ed integrato, attuati da ultimo con deliberazione del Consiglio del 23 giugno 2021 di conferma della Fit & Proper Policy di Generali, di possedere un'adeguata esperienza e conoscenza in merito a ⁽²⁹⁾:
- mercati assicurativi e finanziari in cui opera il gruppo Generali;
 - strategia commerciale e modello di impresa e di business adottati;
 - sistema di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale;
 - analisi finanziaria e attuariale;
 - contesto normativo e quadro regolamentare;
 - materia finanziaria e politiche remunerative;
 - materia contabile e finanziaria;
- 5) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220, ed in particolare:
- a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (inclusendo anche l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea) e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, o della l. 31.5.1965, n. 575, e della l. 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
 - d) di non essere stato condannato ad alcuna delle pene previste dall'art. 5, c. 1, lett. c) del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato o il caso di applicazione, su richiesta delle parti, di una pena inferiore ad un anno per i reati di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), nn. 1) e 2) del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220;
- 6) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30.3.2000 n. 162, richiamato dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria) e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di non ricadere in alcuna delle cause impeditive disciplinate dall'art. 4 del DM Sviluppo Economico del 11.11.2011, n. 220;
- 8) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 5) lett. c);
- 9) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
- 10) di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM dello Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27.12.1956, n. 1423, della l. 31.5.1965, n. 575, e della l. 13.9.1982, n. 646;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle - norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

²⁹ Indicare con una crocetta.

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
 - d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
 - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
 - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c);
 - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lett. b) e c).

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società qui allegato. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) curriculum vitae;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- 3) dichiarazione sul possesso del requisito d'indipendenza.

Allegato I.4

Curriculum vitae di ciascun candidato ⁽³⁰⁾

Luogo e data _____

Firma _____

30 Nel curriculum vitae di ciascun candidato deve essere dato conto dell'allineamento delle competenze di ciascun candidato rispetto a quelle indicate nel parere di orientamento. I candidati devono evidenziare nel proprio CV le competenze rilevanti ai sensi della Fit&Proper Policy di Assicurazioni Generali S.p.A.

Allegato I.5**Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società****Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato I.6**Dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____, codice fiscale _____,
 in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

premesse che

- ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri ⁽³¹⁾ rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del TUF, un consigliere di amministrazione non è ritenuto *indipendente* qualora non sia in possesso dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'art. 148, c. 3, del TUF;

esaminata la propria posizione,

dichiara ⁽³²⁾

- di possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.
- di non possedere** i requisiti di *indipendenza*, così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUF.

31 Non sono considerati rilevanti e, pertanto, non vanno comunicati attraverso questa dichiarazione: i rapporti di natura professionale o patrimoniale relativi ad operazioni pregresse, i rapporti riconducibili ad operazioni effettuate in costanza del mandato di amministratore né quelli bancari o assicurativi, conclusi a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Non assume altresì rilevanza, come rapporto di natura patrimoniale, la partecipazione o l'essere esponente di rilievo di una partecipante della società, qualora la partecipazione non sia di controllo o tale comunque da consentire di esercitare un'influenza dominante, né i rapporti con soggetti con cui l'amministratore, che si qualifica indipendente, abbia, a sua volta, interessenze, cioè a lui riconducibili solo indirettamente.

32 Indicare con una crocetta.

Inoltre,

premessato che

- il Codice di Corporate Governance (il “**Codice**”) raccomanda che il Consiglio di Amministrazione delle grandi società quotate sia composto anche da un numero significativo di componenti non esecutivi *indipendenti* pari ad almeno la metà dell’organo di amministrazione (Raccomandazione n. 5);
- è previsto che l’indipendenza degli amministratori venga valutata dal Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale (Raccomandazione n. 6);
- il Codice stabilisce che l’indipendenza di un Amministratore e di un Sindaco sia compromessa, o possa apparire compromessa, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze (Raccomandazione n. 7):
 - a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all’art. 11.7 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il “**Regolamento**”), secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
 - a) **i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale** il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri:
 - i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l’impresa o l’ente di cui l’Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
 - ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;

- b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una **remunerazione aggiuntiva** di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
 - ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili; per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione CNR, del CGS – in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance – e del COPC, in quanto previsto dalla Legge;
- c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un **Azionista significativo** della Società
 - ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo** o un **dipendente**
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un Azionista significativo della Società: per "Azionista significativo" s'intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "**influenza significativa**" s'intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

Tutto quanto sopra premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara ⁽³³⁾

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice;
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, con cui è stata data attuazione alla Raccomandazione n. 7 del Codice

Dichiara infine di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220.

³³ Indicare con una crocetta.

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente a Generali ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio, a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi, ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato I.7**Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del TUF (dichiarazione allegato I.6)**

Il/La sottoscritto/a _____, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio**") di Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**"),

- qualificatosi/qualificatasi come indipendente ai sensi delle disposizioni del TUF applicabili alla carica ricoperta;
- premesso che in riferimento a Generali, sussiste l'esigenza che il Consiglio effettui, sulla base di un processo strutturato, una valutazione sulla rilevanza di eventuali rapporti di cui alla precedente lett. c), c. 3, art. 148, TUF, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di quelli che possono compromettere l'indipendenza dei suoi componenti;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara ⁽³⁴⁾

- di non intrattenere alcun **rapporto di lavoro autonomo o subordinato** o **altri rapporti di natura patrimoniale o professionale** con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lett. b), c. 3, art. 148, TUF;
- di intrattenere i seguenti **rapporti di lavoro autonomo o subordinato** o **altri rapporti di natura patrimoniale o professionale** con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano (allo stato peraltro non esistenti) e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lett. b), c. 3, art. 148, TUF:

N.	Controparte	Gruppo di appartenenza	Tipo di relazione o rapporto	Altre informazioni rilevanti	Codice Fiscale

e fornisce, in relazione a ciascun rapporto, la motivazione per cui ritiene che lo stesso **non sia tale da compromettere la propria indipendenza** ai sensi dell'art. 148, c. 3, del TUF:

34 Indicare con una crocetta.

N.	Motivazione

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente e, in particolare, ogni rapporto che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato I.8**Dichiarazione integrativa per chi si è dichiarato indipendente ai sensi del Codice**

relativa alla sussistenza di eventuali relazioni commerciali, finanziarie e professionali nonché di eventuali rapporti di lavoro dipendente in capo a coloro che si sono qualificati come indipendenti ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (il “Codice”) come attuata ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari (il “Regolamento”).

Il/La sottoscritto/a _____, in relazione all’assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**” o “**Società**”),

premessato che

- 1) la Raccomandazione n. 7 del Codice prevede che non appaiono indipendenti coloro che:
 - a) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo** o un **dipendente**
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
 - b) direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nei tre esercizi precedenti, una **significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management ⁽³⁵⁾;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - c) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una **significativa remunerazione aggiuntiva** rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente ⁽³⁶⁾;

35 In conformità a quanto previsto dal Codice, il Regolamento ha stabilito che vadano intesi come “top manager” di Generali il Group CEO, i componenti del GMC e, all’interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell’Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l’Alta Direzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

36 Le Q&A funzionali all’applicazione del Codice precisano che si esclude dall’ammontare della “significativa remunerazione aggiuntiva” che potrebbe inficiare l’indipendenza degli amministratori il compenso fisso per la carica e i compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice. Puntualizzano inoltre che, per “compenso fisso per la carica” si intende:

- la remunerazione determinata dall’assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dall’organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea per l’intero organo di amministrazione;
- l’eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all’interno dell’organo di amministrazione (presidente, vicepresidente, lead independent director), definito secondo le best practice previste dalla Raccomandazione n. 25 (cioè tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili).

Al contrario, il compenso ricevuto per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale “remunerazione aggiuntiva” ed è pertanto valutato nella sua “significatività” ai fini della Raccomandazione n. 7, lett. d). /.

- 2) la lett. h) della Raccomandazione n. 7 del Codice prevede altresì che non appaiono indipendenti coloro che sono stretti famigliari ⁽³⁷⁾ di una persona che si trovi in una delle situazioni riportate nella medesima Raccomandazione;
- 3) il Consiglio effettua le valutazioni in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a disposizione della Società, tenendo anche conto dei criteri quali/quantitativi definiti all'art. 11.7 del Regolamento, secondo cui, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto caso per caso in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Consiglio considera di regola rilevanti, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, e tali da inficiarne la sussistenza,
- a) **i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale** il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri:
- il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui top management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;
 - il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale;
- b) la circostanza che un Amministratore riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della eventuale società controllante, una **remunerazione aggiuntiva** di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla Legge. In relazione a quanto precede, per "compenso fisso per la carica" s'intende:
- la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal CdA per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero CdA);
 - l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili; per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CNR, del CGS – in quanto comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance – e del COPC, in quanto previsto dalla Legge;
- c) la circostanza che un Amministratore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- i) sia un **Azionista significativo** della Società;
 - ii) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo** o un **dipendente**;
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica ovvero di una società sottoposta al comune controllo;
 - di un Azionista significativo della Società;

Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che gli amministratori ricevono in ragione della loro partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice (CCR e CNR), incluso il comitato istituito ai sensi della Raccomandazione n. 1, lett. a): l'art. 42.1, lett. d) del Regolamento attribuisce tale ruolo al Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale (CGS). Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da 'comitati raccomandati dal Codice' anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente (COPC), escluso l'eventuale comitato esecutivo.

³⁷ Alla luce dei chiarimenti forniti nella forma di Q&A, approvati dal Comitato per la Corporate Governance, e della prassi consolidata applicata dalla Società a fronte di quanto previsto dal previgente Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai fini della valutazione dell'indipendenza da Codice, per "stretti famigliari" si intendono, purché conviventi, i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e gli altri conviventi.

per "Azionista significativo" s'intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significativa o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" s'intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società;

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze che una dichiarazione falsa o parziale può produrre

dichiara ⁽³⁸⁾

di:

- non intrattenere, o aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, alcuna **relazione commerciale, finanziaria o professionale** ⁽³⁹⁾ con Generali, le società da essa controllate, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- intrattenere, o aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), anche attraverso uno stretto familiare, con Generali, le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, le **relazioni commerciali, finanziarie o professionali** elencate nella tabella di cui all'Appendice **sub "3.a"**, fornendo, con riferimento ad ogni singola relazione, la motivazione per cui ritiene la stessa **non significativa** ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Appendice **sub "3.b"**, avuto riguardo al parametro di valutazione di cui al n. 3 lett. a), i), delle premesse ⁽⁴⁰⁾;

e ⁽⁴¹⁾

- non essere o essere stato nei precedenti tre esercizi **amministratore esecutivo o dipendente**, anche per conto di uno stretto familiare, di Generali, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta al comune controllo ovvero di un azionista significativo della Società;
- essere o essere stato nei precedenti tre esercizi **amministratore esecutivo o dipendente**, anche per conto di uno stretto familiare, di Generali, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta al comune controllo ovvero di un azionista significativo della Società, come elencato nella tabella di cui all'Appendice **sub "3.a"**, fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene lo stesso

38 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

39 V. art. 11.7 lett. a) del Regolamento, al punto 3 della premessa.

40 I rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato;

41 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

non significativo ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Appendice sub "3.b";

e ⁽⁴²⁾

- non essere un **Azionista significativo** ⁽⁴³⁾ della Società;
- essere un **Azionista significativo** della Società come elencato nella tabella di cui all'Appendice **sub "4.a"** fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene lo stesso **non significativo** ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Appendice **sub "4.b"**;

e ⁽⁴⁴⁾

- non ricevere, o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società e/o di una sua controllata, una significativa **remunerazione aggiuntiva** ⁽⁴⁵⁾ rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ma anche il Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate);
- ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società e/o di una sua controllata, una significativa **remunerazione aggiuntiva** rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ma anche il Comitato per la corporate governance e la sostenibilità sociale e ambientale, di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), come esposto nella tabella di cui all'Allegato **sub "5.a"**, fornendo, in relazione ad ogni singolo rapporto, la motivazione per cui ritiene tale remunerazione aggiuntiva **non significativa** ai fini del riconoscimento del requisito d'indipendenza nella tabella di cui all'Allegato **sub "5.b"**.

Il/La sottoscritto/a si impegna, sin d'ora, a comunicare senza indugio a Generali ogni relazione che dovesse ulteriormente sorgere nel corso del suo mandato e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi. Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione annuale del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, che istruisce il processo di valutazione sull'indipendenza, a comunicare a Generali ogni variazione significativa rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Luogo e data _____

Firma _____

42 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

43 V. punto 3, lett. a) della premessa, in relazione all'art. 11.7 del Regolamento.

44 Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

45 V. punto 3, lett. a) della premessa, in relazione all'art. 11.7 del Regolamento.

APPENDICE 1

“TOP MANAGEMENT” (46)

SOCIETÀ	TOP MANAGEMENT O SOGGETTI RILEVANTI
Assicurazioni Generali S.p.A.	<p>Amministratori: Gabriele Galateri di Genola, Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Paolo Di Benedetto, Alessia Falsarone, Alberta Figari, Ines Mazzilli, Antonella Mei-Pochtler, Diva Moriani, Lorenzo Pellicoli, Roberto Perotti, Andrea Sironi e Luisa Torchia.</p> <p>Sindaci effettivi: Carolyn Dittmeier, Antonia Di Bella, Lorenzo Pozza.</p> <p>Componenti del Group Management Committee: Jaime Anchústegui Melgarejo, Cristiano Borean, Luciano Cirinà, Isabelle Marguerite Conner, Philippe Donnet, Giancarlo Fancel, Jean-Laurent Granier, Giovanni Liverani, Sandro Panizza, Monica Alessandra Possa, Bruno Scaroni, Marco Sesana, Carlo Trabattoni.</p> <p>Altri dirigenti con responsabilità strategica rilevanti: Simone Bemporad, Antonio Cangeri, Giuseppe Catalano, Massimiliano Ottochian, Nora Gürtler, Maurizio Basso.</p>
Generali Italia S.p.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Philippe Donnet</p> <p>Amministratore Delegato: Marco Sesana</p> <p>Direttore Generale: Marco Sesana</p>
Generali France S.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jean-Laurent Granier</p> <p>Amministratore Delegato: Jean-Laurent Granier</p> <p>Direttore Generale: Jean-Laurent Granier</p>
Generali Deutschland Holding A.G. Consiglio di Gestione	<p>Presidente: Giovanni Liverani</p> <p>Amministratori Esecutivi: Stefan Lehmann, Milan Novotny, Jochen Petin, Uli Rothaufe, Christoph Schmallenbach, Rainer Sommer, Benedikt Kalteier, Robert Wehn, Roland Stoffels, Ulrich Oshtolt</p>
Generali CEE Holding B.V. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jaime Anchústegui</p> <p>Amministratore Delegato: Luciano Cirinà</p> <p>Amministratore Esecutivo: Carlo Schiavetto</p>
Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Jaime Anchústegui</p> <p>Amministratore Delegato: D. Santiago Villa Ramos</p> <p>Direttore Generale: D. Santiago Villa Ramos</p>
Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A. Consiglio di Amministrazione	<p>Presidente: Santo Borsellino</p> <p>Amministratore Delegato: Bruno Servant</p> <p>Direttore Generale: N/A</p>

46 Situazione all'1.3.2022.

Generali Real Estate S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Santo Borsellino Amministratore Delegato: Aldo Mazzocco Direttore Generale: Aldo Mazzocco
Banca Generali S.p.A. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Antonio Cangeri Amministratore Delegato: Gian Maria Mossa Direttore Generale: Gian Maria Mossa
Generali Versicherung A.G. Consiglio di Gestione	Presidente: Gregor Pilgram Amministratori Esecutivi: Arno Schuchter, Walter Kupec, Klaus Peter Wallner, Axel Sima, Martin Sturzbach
Generali Schweiz Holding A.G. Consiglio di Amministrazione	Presidente: Jaime Anchústegui Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Christoph Schmallenbach
Generali China Life Insurance Consiglio di Amministrazione	Presidente: Yonglie Wu Amministratore Delegato: N/A Direttore Generale: Alex Cheung

APPENDICE 2

“SOCIETÀ CONTROLLATE DI GENERALI AVENTI RILEVANZA STRATEGICA”

1. Generali Italia S.p.A.
2. Generali France S.A.
3. Generali Deutschland Holding A.G.
4. Generali CEE Holding-B.V.
5. Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.
6. Generali Insurance Asset Management S.G.R. S.p.A.
7. Generali Real Estate S.p.A.
8. Banca Generali S.p.A.
9. Generali Versicherung A.G.
10. Generali Schweiz Holding A.G.
11. Generali China Life Insurance

APPENDICE 3.a**“RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E RELAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE O PROFESSIONALI”**

N.	Soggetto titolare del rapporto/ relazione	Controparte	Gruppo di appartenenza della controparte	Tipo di relazione o rapporto	Altre informazioni rilevanti	Codice Fiscale

APPENDICE 3.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

APPENDICE 4.a**“AZIONISTA SIGNIFICATIVO”**

Persona Fisica	
Persona Giuridica ⁽⁴⁷⁾	
Esercizio del controllo della Società ⁽⁴⁸⁾	
Esercizio di un'influenza significativa ⁽⁴⁹⁾	
Altre informazioni rilevanti	

APPENDICE 4.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

47 Indicare sede legale, indirizzo, Codice Fiscale, P. IVA.

48 Specificare: se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, ovvero tramite patto parasociale, con indicazione dei paciscenti, e la partecipazione detenuta.

49 Sul concetto di influenza significativa, vedi la lett. c) del punto 3) della premessa. Specificare: se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, ovvero tramite patto parasociale, con indicazione dei paciscenti, e la partecipazione detenuta.

APPENDICE 5.a**“REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA”**

Esercizio	Controparte (indicare la Società del Gruppo)	Tipo di relazione o rapporto	Ammontare della Remunerazione aggiuntiva	Altre informazioni rilevanti
2021				
2020				
2019				

APPENDICE 5.b**“MOTIVAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ”**

Num.	Motivazione

Allegato I.9**Dichiarazione di attestazione sulla sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente da parte di azionisti diversi dal titolare della partecipazione di maggioranza relativa**

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare di n. _____ azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a _____ %

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27 e 29 aprile 2022 (rispettivamente in 1^a e 2^a convocazione);
- è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi;
- è a conoscenza di quanto stabilito dalla Consob nel Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022, dove è previsto che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché specificino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni;

dichiara ⁽⁵⁰⁾

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

ovvero

- la sussistenza di rapporti di collegamento con la c.d. "Lista di Maggioranza" presentata dall'azionista _____ intrattenendo le seguenti relazioni significative:

Relazioni significative

Inoltre, in conformità al Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;

dichiara ⁽⁵⁰⁾

- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;

ovvero

⁵⁰ Indicare una delle due opzioni con una crocetta.

- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, pur sussistendo le relazioni significative di seguito indicate ritenute non rilevanti ai fini del collegamento per le seguenti motivazioni ⁽⁵¹⁾.

Relazioni significative	Motivazioni di non rilevanza

ovvero

- la sussistenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob per l'esistenza di relazioni significative;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto più sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma _____

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data _____

Firma _____

⁵¹ Specificare nella tabella sottostante le relazioni significative e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per la sussistenza di un rapporto di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

